

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1488)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(VIGLIANESI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

e col **Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del Centro-Nord**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1971

Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete F.S. e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti

ONOREVOLI SENATORI. — Le Ferrovie dello Stato sono costantemente impegnate in una serie di interventi diretti ad incrementare il traffico specie nel settore dei trasporti merci, e conseguentemente gli introiti di bilancio.

Questi interventi si rendono maggiormente necessari se si tiene conto, da un lato, della ripresa economica già in atto su tutto

il territorio nazionale, che favorisce il sorgere di nuovi stabilimenti industriali e commerciali e l'ampliamento di quelli esistenti e, dall'altro, della necessità di ammodernare il sistema di trasporti ferroviari mediante una organizzazione più economica.

Nel quadro dei suddetti interventi, appare più che mai indispensabile un'azione rivolta ad incoraggiare ed agevolare la co-

struzione di nuovi impianti di raccordo fra la rete delle Ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali e commerciali di proprietà privata, nonchè l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti con gli stabilimenti in corso di potenziamento o di espansione.

È fuori dubbio che gli impianti di raccordo rappresentano il mezzo più idoneo e duraturo per assicurare e garantire, a condizioni più economiche, traffico alla ferrovia ed ogni iniziativa rivolta alla costruzione ed al potenziamento di tali impianti deve essere in ogni modo incoraggiata ed agevolata nell'interesse dell'Azienda ferroviaria.

La costruzione ed il potenziamento di impianti di raccordo costituiscono, peraltro, anche un naturale complemento delle opere di potenziamento, rinnovamento ed ammodernamento della rete ferroviaria che la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sta realizzando in attuazione del piano decennale per l'importo di lire 1.500 miliardi approvato con legge 27 aprile 1962, n. 211.

Le spese per la costruzione e l'ampliamento degli impianti di raccordo vengono sostenute interamente dalle ditte interessate.

Poichè si è constatato che molte ditte, pur avendo una sicura solidità economica, desistono dal prendere iniziative al riguardo a causa delle difficoltà che esse incontrano per il reperimento degli occorrenti mezzi finanziari a condizioni convenienti, sorge la necessità di creare uno stimolo idoneo ad incoraggiare e richiamare tale iniziativa, offrendo alle ditte stesse condizioni più vantaggiose sul piano finanziario, rispetto a quelle che è possibile oggi ottenere sul mercato monetario.

A tal fine si presenta l'unito disegno di legge che prevede, appunto, all'articolo 1, la corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo posticipato, in conto interessi, a favore delle ditte private che, per la provvista dei fondi occorrenti per la costruzione di nuovi impianti di raccordo e per l'ampliamento di quelli esistenti, ricorrano ad operazioni di mutuo con istituti bancari.

All'articolo 2 del provvedimento è previsto che il suddetto contributo posticipato non può essere superiore al 3 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento del mutuo; tale misura si eleva al 4 per cento annuo per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei settori d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Quest'ultima disposizione s'inserisce nel quadro dei provvedimenti rivolti ad incoraggiare il sorgere ed il potenziamento di industrie nell'Italia meridionale.

Agli articoli 3 e 4 vengono, inoltre, stabilite la durata massima dei mutui per i quali può essere accordato il contributo nonchè le formalità e le condizioni per la richiesta e la concessione del contributo medesimo.

In particolare, viene previsto che, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato abbia la facoltà di concedere il contributo, e ciò oltre che per ragioni di correttezza, anche e soprattutto per la considerazione che l'ammontare della spesa relativa a ciascun contributo — nella maggior parte dei casi — non supererà l'attuale limite di competenza attribuito allo stesso direttore generale per le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

All'articolo 5 si prevede che i contributi vengano concessi per i mutui i cui contratti saranno stipulati negli esercizi dal 1970 al 1979.

Con l'articolo 6 infine, viene autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato della somma annua di lire 50 milioni per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1983.

L'articolo 7 stabilisce che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge si provveda mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 « Combustibili, eccetera » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni finanziari 1970 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle ditte che, per il finanziamento della costruzione e dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, ricorrano ad operazioni di mutuo con istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Art. 2.

Il contributo in conto interessi per mutui di cui al precedente articolo 1 non può essere superiore al 3 per cento annuo del capitale da rimborsare all'inizio di ciascun periodo di ammortamento e sarà corrisposto in via posticipata.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura massima del suddetto contributo è elevata al 4 per cento annuo.

Art. 3.

Il contributo medesimo è concesso per mutui di durata non superiore a cinque anni.

Per la richiesta del contributo, le ditte interessate debbono inoltrare al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le relative domande corredate dei progetti esecutivi degli impianti da costruire o da ampliare, contemplati dal precedente articolo 1.

Art. 4.

Il contributo è concesso con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze commerciali dell'Azienda stessa, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i mutui i cui contratti fra le ditte e gli istituti o aziende di credito siano stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979..

Art. 6.

Per la corresponsione dei contributi, come previsto dal precedente articolo 2, è autorizzata l'istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di apposito capitolo con l'iscrizione dello stanziamento di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1983.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate fra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni finanziari 1970 e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.